

DETERMINA
N. 042/21 DEL 05.03.2021

OGGETTO: Presa d'atto concessione area Lumbi alla Taormina Service piccola società cooperativa a r.l..

IL LIQUIDATORE

di ASM, avv. Antonio Fiumefreddo

PREMESSO

Che in data 23.02.2021, è stato sottoscritto - dal Liquidatore di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo e dal legale rappresentante della Taormina Service, sig. Fabio D'Arrò, l'atto di concessione per ulteriori quattro anni dell'area antistante al parcheggio Lumbi, del quale si deve prendere atto e che s'intende parte integrante e sostanziale della presente determina.

Che con nota assunta al n. 411 prot. ASM del 03.02.2021, che si allega alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale, l'avvocato Renzo Briguglio ha fatto richiesta, in nome e per conto della Taormina service, di ulteriori agevolazioni - a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente crisi economica - che si ritiene di accogliere.

Visto lo Statuto di ASM.

Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

**Tutto ciò premesso
Determina**

- 1) Prendere atto dell'atto di concessione del 23.02.2021, e della nota n. 411 prot. ASM del 03.02.2021, che si accoglie, allegati alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Trasmettere la presente determina all'ufficio contabilità per i conseguenziali adempimenti contabili.
- 3) Pubblicare la presente determina.
- 4) Trasmettere la presente determina all'avvocato Renzo Briguglio.
- 5) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.

Il C.O.T.
Sig. Carmelo Portogallo

Il responsabile amministrativo
dott. I. Maurizio Puglisi



Il Liquidatore
Avv. Antonio Fiumefreddo

Antonio Fiumefreddo

ATTO DI CONCESSIONE

Il giorno 23 del mese di ^{FEBBRAIO} ~~Gennaio~~ dell'anno 2021 in Taormina

TRA

ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA (P.I. 01982940833), in persona del suo Liquidatore *pro-tempore*, Avv. Antonio Fiumefreddo, con sede in Taormina, Via Mario e Nicolò Garipoli;

E

TAORMINA SERVICE, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. (P.I. 02145170839), con sede in Taormina, via Guglielmo Marconi, n. 6, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sig. D'Arrò Fabio, nato a Taormina il 18.10.1965 (C.F.: DRRFBAR18L042C);

PREMESSO

- che dal 1999 giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Taormina e successivamente, a seguito della gestione affidata ad A.S.M. del parcheggio Lumbi di Taormina, con vari contratti di locazione, l'ultimo dei quali registrato il 21.03.2012, la Taormina Service Piccola Soc. Coop. fruisce di uno spazio ricadente nel piazzale del parcheggio Lumbi di Taormina, destinato a chiosco-bar;

- Che in data 14.06.2019 tra la Soc. Taormina Service e la A.S.M di Taormina veniva stipulato accordo transattivo riguardante un lungo contenzioso relativo all'occupazione dell'area esterna al parcheggio Lumbi di cui si è detto;

- Che in detta convenzione, qui da intendersi integralmente richiamata, si prevedeva: il rientro dall'esposizione debitoria, rateizzata in più anni; la regolamentazione del canone di occupazione del suolo pubblico, secondo il regolamento stabilito dal consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24.10.2017 (contenente atto di indirizzo e le direttive per la regolamentazione anche delle aree esterne al Lumbi) recepite da ASM con

determinazione n. 403 del 31.10.2017, con le quali venivano rideterminati i canoni di occupazione in € 91,73 al mq. e per anno; la definizione di tutte le pendenze giudiziarie insorte tra le parti, ivi compresa la procedura di sfratto per morosità nelle more attivata da ASM;

- Che con nota introiata al protocollo ASM al n. 3946 del 18.11.2019 accettata da ASM con determina di presa d'atto n. 79 del 18/04/2020, veniva rimodulato il precedente accordo transattivo del 14.06.2019, è così limitato l'uso dell'area esterna del parcheggio all'effettivo ingombro della struttura del chiosco (mq. 17,00), mentre per i soli mesi estivi (Maggio, Giugno, Luglio e Agosto di ogni anno) limitato l'utilizzo dell'adiacente area esterna di mq. 24, 60 per la collocazione di tavoli e sedie, portando così l'importo del canone ad € 1.559,41 (€ 91,73 x 17 mq.), da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, maggiorato per i quattro mesi estivi di € 752,18 (€ 91,73 x 24 mq/12 x4= € 752,18), per un totale annuo di € 2311,59.

-Che, pertanto, è necessario regolarizzare la posizione della Taormina Service e dunque procedere al rilascio della concessione amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1- L'Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Taormina, in persona del Suo Presidente e rappresentante legale p.t., concede a Taormina Service piccola Società Cooperativa a.r.l., in persona del Suo amministratore unico Sig. D'Arrò Fabio, l'uso dell'area esterna al parcheggio Lumby, dove risulta collocato da oltre venti anni il chiosco bar, per la superficie concretamente impegnata dalla struttura (mq.17,00), nonché limitatamente al periodo estivo (e cioè nei di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto di ogni anno) l'area adiacente al chiosco di mq. 24 per la collocazione di tavoli e sedie, come da

planimetria che si allega sotto A) per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni tutti stabilite nella nota n. 3946 prot. ASM del 18.11.2019 e della determina di ASM n. 79 del 18/04/2020, qui integralmente richiamate, riportate e trascritte, nonché alle condizioni stabilite nel presente atto di concessione.

La superficie del chiosco è quindi stabilita in mq. 17 per il chiosco cui vanno aggiunti nei quattro mesi estivi da Maggio ad Agosto gli adiacenti mq. 24,60 per la collocazione di tavoli e sedie.

Art.2 La Taormina Service, a tal uopo, dichiara di aver installato il chiosco nel 1999 su regolare autorizzazione del Sindaco dell'epoca e su specifica autorizzazione o concessione edilizia per l'edificazione della struttura che da allora gestisce, senza soluzione di continuità, in virtù di regolare autorizzazione commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche agli effetti sanitari, nel rispetto della normativa in vigore.

Art.3 - Il canone di occupazione è fissato in € 1.559,41 (€ 91,73 x 17 mq.), da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, maggiorato per i quattro mesi di € 752,18 (€ 91,73 x 24 mq/12 x4= € 752,18), per l'occupazione dell'adiacente area per la collocazione dei tavoli e sedie di mq. 24,60, e così per un importo complessivo annuo di € 2311,59, secondo il regolamento stabilito dal consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24.10.2017 (contenente atto di indirizzo e le direttive per la regolamentazione anche delle aree esterne al Lumbi) recepite da ASM con determinazione n. 403 del 31.10.2017.

Art.4 - Il periodo di concessione è stabilito in anni quattro decorrenti dalla data della stipula del presente contratto di Concessione, salvo il rinnovo automatico e fermo restando, in ogni caso, l'adeguamento all'eventuale evoluzione normativa, nazionale o regionale, in materia. Il rinnovo della concessione può essere negato solo per ragioni di pubblico interesse.

ASM si riserva la facoltà di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali e per gravi inadempienze accertate nell'esercizio dell'attività.

Qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione straordinaria, ad opera di ASM o del Comune di Taormina, le cui cause dell'intervento dovranno essere preventivamente comunicate alla Taormina Service, la concessione rimarrà temporaneamente sospesa limitatamente al tempo strettamente necessario per l'intervento manutentivo e, ove indispensabile, il chiosco dovrà essere temporaneamente rimosso a cura e spese di chi vi abbia interesse alla momentanea rimozione.

La concessione del chiosco può essere revocata per motivi di pubblico interesse. I motivi di revoca e di sospensione devono essere accertati e contestati al titolare della concessione e dell'autorizzazione dalle autorità preposte al controllo.

Al termine del periodo di assegnazione dell'area, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla restituzione dell'area nello stato precedente alla concessione, non potendo pretendere da ASM o dal Comune di Taormina alcuna somma o indennizzo, né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, nonché dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla cessazione di tutti i contratti di utenza ad essa intestati.

Art.5 - La ditta concessionaria si impegna espressamente a :

- a) Limitare l'occupazione agli spazi assegnati;
- b) Alla scadenza della concessione, alla immediata restituzione dell'area nello stato precedente alla concessione o all'occupazione.
- c) Custodire, sorvegliare e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendo uso secondo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini e secondo le direttive di ASM e dell'Amministrazione Comunale;

- d) Curare continuamente la pulizia e la manutenzione delle opere autorizzate in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e/o di terzi;
- e) Evitare intralcio o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo eventualmente prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) Eseguire tutti i lavori per porre in pristino al termine della concessione il bene occupato,
- g) Risarcire il concedente di ogni eventuale ulteriore spesa che, per effetto delle opere previste in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- h) Prendere gli opportuni accordi con ASM o con l'Amministrazione comunale o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso;
- i) Assumere a proprio carico ogni onere necessario per rendere perfettamente funzionale il chiosco;
- j) Esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme in materia di Commercio e della somministrazione e vendita di alimenti e bevande, delle norme in materia igienico-sanitaria ed in materia di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, esonerando ASM ed il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo ASM ed il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- k) Tenere indenne il concedente ed il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai danni cagionati dal proprio personale nei confronti della clientela e dei terzi, nonché da qualsiasi responsabilità per danni, sinistri o infortuni, anche in itinere, che dovessero derivare a persone o a cose, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività commerciale, ovvero dall'uso improprio della struttura o dei suoi arredi ed

attrezzature, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti di ASM e del Comune.

Art.6- Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si richiamano le disposizioni di cui al regolamento comunale sulla disciplina dei chioschi e sull'occupazione di suolo pubblico, nonché le condizioni di cui all'accordo transattivo del 14.06.2019 siccome rimodulato con la scrittura del 13.11.2019 e della determina ASM n. 79 del 18.04.2020.

Art.7 – Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, il Foro competente è il Tribunale di Messina.

Art.8 Tutte le spese, diritti, imposte, tasse e contributi, inerenti e conseguenti al presente Contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico della Ditta concessionaria Taormina Service piccola Società cooperativa a.r.l. senza diritto di rivalsa.

Art.9 Ai fini del presente Contratto, la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale in Taormina Via G. Marconi n. 6.

PER AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA (ASM)

IL LIQUIDATORE
ANTONIO FIUTTEFREDDO
Antonio Fiuttefreddo



PER LA DITTA CONCESSIONARIA : TAORMINA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L

[Signature]

info@taorminaservizipubblici.it


Da: avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it
Inviato: martedì 2 febbraio 2021 17:13
A: info@taorminaservizipubblici.it
Oggetto: Fw:TAORMINA SERVICE C/ ASM - Rimodulazione
Allegati: TAORMINA SERVICE_ASM.pdf

Come da intese trasmetto in allegato la comunicazione di differimento al 2022, causa Covid, delle pendenze della Taormina service, la cui comunicazione era già stata effettuata con pec del 4.05.2020.

Cordiali saluti
Avv. Renzo Briguglio

Da: "avv.renzobriguglio" avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it
A: asmtaormina@gigapec.it
Cc:
Data: Mon, 4 May 2020 14:54:27 +0200
Oggetto: TAORMINA SERVICE C/ ASM - Rimodulazione

Spett.le
ASM,
trasmetto in nome, per conto e nell'interesse della Taormina Service - piccola soc. coop. a.r.l. la richiesta in oggetto.
Cordiali saluti
Avv. Renzo Briguglio



SPETT.LE

A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina

via Mario e Nicolò Galipoli

98039 TAORMINA

a mezzo pec: asmtaormina@gigapec.it

oggetto: *occupazione spazio esterno parcheggio Lumbi – Taormina Service a.r.l.*

Il sottoscritto D'Arrò Fabio, nato a Taormina il 18.10.1965, nella qualità di legale rappresentante della **Taormina Service – piccola soc. coop. a.r.l.** (P.I.: 02145170839), espone e chiede quanto segue.

Premessa la determina ASM n. 79 del 18.04.2020, con la quale veniva preso atto dell'istanza avanzata da D'Arrò Fabio nella qualità di legale rappresentante della Taormina Service - concessionaria dell'area di 17 mq dello spazio esterno del parcheggio Lumbi – per la rimodulazione della transazione del 14.06.2019;

che a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto e della conseguente crisi economica che ha travolto tutte le attività commerciali, la Taormina service non è nelle condizioni di poter onorare gli impegni assunti con tale accettata rimodulazione sia per l'anno in corso che per l'anno venturo. Ciò nella considerazione della prospettata difficoltà alla ripresa economica che presumibilmente avverrà a decorrere dal 2022.

Tutto ciò premesso si chiede:

I - un abbattimento del 50% del debito residuo, vantato da ASM, già precisato in € 27.000,00 a punto 1 della predetta istanza del 18.11.2019, portandolo ad € 13.500,00 da corrisondersi in otto annualità e con pagamenti annuali (entro il 31 dicembre di ogni anno) dell'importo di € 1687,50, a decorrere dal 2022;

II – che venga sospeso per il 2020 ed il 2021 il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, già fissato in € 1559,41, da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno.


Confidando nella ragionevole accettazione della superiore proposta, Vogliate gradire cordiali saluti.

Taormina li, 30.4.2020

Taormina Servizi a.r.l. n.g



VISTO
SI AUTORIZZA
IL LIQUIDATORE
ANTONINO FIUMEFREDDO



Taormina li, 23.02.2021

